


Fava & Associati
Lawyers

Le rinunzie e transazioni nel rapporto di lavoro

A cura di
Gabriele Fava
Daniele Colombo

Studio Legale "Fava & Associati"

Milano, Via Podgora, 11, Tel. 02/55196406 r.a. – Fax
02/54116489, E-mail: segreteria@favalex.it.
Web site: www.favalex.it



Le rinunzie e transazioni nel codice civile

22/02/2012

segreteria@favalex.it

2

L'art. 2113 c.c.

L'art. 2113 c.c. dispone che le rinunzie e le transazioni che hanno ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi concernenti i rapporti di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c. non sono valide.


L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della transazione, se questa è intervenuta successivamente.

Le rinunzie e le transazioni possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a rendere nota al volontà.

Le disposizioni predette non si applicano in caso di rinuncia o transazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 c.p.c.

L'art. 2113 c.c.

Restano, quindi, estranee alla disciplina dell'art. 2113 c.c. le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.



In quest'ultimo caso, infatti, il negozio risolutivo è diretto solo all'estinzione del rapporto di lavoro e non alla disposizione di un diritto da esso derivato, a meno che la risoluzione non faccia parte, come di solito avviene, di un accordo transattivo più ampio.

La rinuncia

La rinuncia è un negozio unilaterale recettizio finalizzato alla dismissione di un diritto da parte del suo titolare.

La giurisprudenza ha più volte ribadito che, perché si possa avere una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c., è necessario che il lavoratore:

- ◆ abbia la consapevolezza e rappresentazione dei diritti di sua spettanza;
- ◆ intenda volontariamente privarsi, in tutto o in parte, delle sue ragioni creditorie e/o dei suoi diritti;
- ◆ non sono ammissibili la rinunzie tacite.

La rinuncia

La rinuncia può riguardare solo diritti già entrati a far parte del suo patrimonio.

E' nulla, infatti, la rinuncia del lavoratore rispetto a diritti futuri (Cass. 8 novembre 2001 n. 13834).

La transazione

La transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già insorta o prevengono una lite che può insorgere tra loro (art. 1965 comma 1 c.c.).

Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione tra le parti (art. 1965 comma 2 c.c.).

La transazione

La transazione differisce dalla rinuncia in quanto, oltre ad essere un atto bilaterale (ossia un contratto), presuppone l'incertezza in ordine alla spettanza o meno dei diritti oggetto del rapporto e comporta la previsione di "reciproche concessioni" tra le parti.

La transazione

La transazione e la rinuncia differiscono, altresì, dalle cd quietanze a saldo.

Le cd quietanze a saldo non costituiscono rinunzie in senso proprio, ma sono solo dichiarazioni di scienza, prive di valore negoziale transattivo o abdicativo e, quindi, insufficienti a manifestare una volontà abdicativa di diritti.

Sono quietanze a saldo le attestazioni del lavoratore di aver ricevuto determinate somme con liberazione del lavoratore da ogni ulteriore adempimento (Cass. 13.6.1998 n. 5930).

Le cd quietanze a saldo

Le cd quietanze a saldo:

- ◆ sono impugnabili entro il limite di prescrizione del diritto non applicandosi l'art. 2113 c.c.;
- ◆ non assumono il valore di confessione.

I diritti disponibili

Alla luce del disposto dell'art. 2113 c.c. occorre chiarire quali diritti soggiacciono alla disciplina dell'art. 2113 c.c. e quali diritti, invece, non rientrano nell'ambito di applicazione della norma.

Una fondamentale distinzione discende dalla fonte: legge o contrattazione collettiva.

Restano, quindi, esclusi dall'ambito di applicazione della norma i vantaggi derivanti dalla libera pattuizione che comportano condizioni di miglior favore rispetto alla legge o alla contrattazione collettiva.

I diritti disponibili

A titolo esemplificativo si citano, di seguito, alcuni diritti (di fonte individuale) che non rientrano nella normativa di cui all'art. 2113 c.c.:


- assegnazione di superminimi individuali;
- corresponsione di assegni ad personam;
- permessi aggiuntivi non previsti dalla contrattazione collettiva;
- indennità aggiuntive non previste dalla contrattazione collettiva;
- premi individuali.

I diritti indisponibili

La maggior parte dei diritti, tuttavia, è indisponibile:
In questo senso la giurisprudenza distingue tra:

- **diritti assolutamente indisponibili** → Nullità
 - ◆ retribuzione nella misura minima stabilita dal CCNL;
 - ◆ trattamento di fine rapporto;
 - ◆ diritti a non subire trattamenti discriminatori;
 - ◆ diritto a non essere licenziati durante la maternità;
 - ◆ diritto alle ferie e/o riposi;
 - ◆ diritto all'assunzione obbligatoria

- **diritti relativamente indisponibili** → Annullabilità
 - ◆ Diritti di natura retributiva;
 - ◆ Diritti di natura risarcitoria




Il profilo fiscale della transazione: cenni

22/02/2012

segreteria@favalex.it

14



Soggezione fiscale delle somme

L'art. 51 TUIR definisce reddito da lavoro dipendente tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Soggezione fiscale delle somme

L'art. 6 del TUIR, dopo aver individuato le varie categorie di reddito, stabilisce che “i proventi conseguiti in sostituzione dei redditi (...) a titolo di risarcimento dei danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti”.

Alla luce del predetto articolo 6, dunque, non possono considerarsi reddito imponibile in capo al lavoratore le somme a questi corrisposte dal datore di lavoro, ad esempio, a titolo di risarcimento danni alla salute, dei danni esistenziali sofferti a causa di infortuni sul lavoro o demansionamento, danni all'immagine, danno alla professionalità (Cass. 4 dicembre 2003 n. 18545)

Soggezione fiscale delle somme

L'art. 17 del TUIR disciplina, invece, le modalità di tassazione delle somme percepite dal lavoratore distinguendo tra:

- transazione intervenuta nel corso del rapporto di lavoro;
- transazione “relativa alla risoluzione del rapporto di lavoro”.


Soggezione fiscale delle somme

L'art. 17 lett. a) del TUIR stabilisce che sono assoggettate a **tassazione separata** le seguenti tipologie di reddito:

a) **trattamento di fine rapporto** di cui all'articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'art.50 , anche nelle ipotesi di cui all'art. 2122 del codice civile; altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l'indennità di preavviso, le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza, ai sensi dell'art. 2125 del codice civile, **nonché le somme e i valori comunque percepiti, al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro.**

Soggezione fiscale delle somme

Dall'art. 17 lett. b), invece, discende la regola dell'assoggettamento a **tassazione ordinaria** delle somme (aventi natura retributiva) corrisposte al lavoratore a seguito di transazioni stipulate nel corso del rapporto di lavoro laddove la norma stabilisce che sono soggetti a tassazione separata solo "emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti."




Il profilo contributivo della transazione: cenni

22/02/2012

segreteria@favalex.it

20



Base imponibile

Ai fini contributivi sono redditi da lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri (art. 49 TUIR).

Ai fini del calcolo dei contributi la legge definisce reddito da lavoro dipendente, assoggettabile a contribuzione ordinaria, tutte le somme ed i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto sforma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro.

Base imponibile

La legge, inoltre, prevede una serie di voci escluse dalla base imponibile da un punto di vista contributivo.

L'elenco previsto è tassativo.

Tali voci, a titolo esemplificativo, sono:


- voci di esenzione fiscale;
- il trattamento di fine rapporto;
- somme corrisposte per incentivare l'esodo dei lavoratori (salva l'imponibilità dell'indennità sostitutiva del preavviso);
- I proventi e le indennità conseguite a titolo di risarcimento del danno;

Transazioni e contributi

Posizione amministrativa

La Circolare n. 263 del 24 dicembre 1997 tende ad applicare, senza alcuna distinzione, il principio dell'imponibilità contributiva alle somme comunque erogate in sede di transazione relativa ad un rapporto di lavoro.

La posizione INPS si collega all'art. 6 del d.lgs 314/1997 che tra le esclusioni della base imponibile non prevede, appunto, le somme erogate a titolo di transazione (Circ. 263/1997).



Transazioni e contributi

Posizione della giurisprudenza

Occorre distinguere tra somme erogate sulla base di una transazione “novativa” ovvero “non novativa”.

Con la transazione novativa le parti estinguono il precedente rapporto di lavoro sostituendo ad esso un nuovo rapporto con oggetto e titolo diverso.

Con la transazione (semplice o non novativa) le parti danno vita ad un accordo con il quale si limitano ad apportare modifiche e/o integrazioni ad una situazione già in atto.

Transazioni e contributi

Con la transazione novativa, infatti, secondo la giurisprudenza, la somma erogata non può essere considerata come corrisposta in “dipendenza di un rapporto di lavoro” in quanto la stessa viene pagata sulla base di un atto (la transazione) del tutto disancorata dal preesistente rapporto di lavoro, ormai sparito dalla scena giuridica (Cass. 18 maggio 1999 n. 4811).

Transazioni e contributi

La Cassazione, inoltre, ha precisato che le somme pagate dal datore di lavoro ad integrazione del tfr sono assoggettate a contribuzione ove non sia dimostrato che esse sono state determinate sulla base dell'art. 2120 c.c. ed a completamento dell'insufficiente liquidazione del tfr.

Invece, le somme erogate a titolo transattivo finalizzate ad eliminare una lite ovvero a prevenirla, senza contenere il riconoscimento, neppure parziale, dei diritti dei lavoratori, non sono assoggettabili a contribuzione in quanto il rapporto di lavoro si presenta come "mera occasione".